

1. PREMESSA

È stato chiesto dal Consiglio Nazionale dei Geologi un approfondito studio avente ad oggetto la disciplina del diritto d'autore con riferimento agli elaborati progettuali specialistici – in particolare, con riferimento alla relazione geologica – aventi ad oggetto lavori di ingegneria o altri lavori analoghi.

Allo scopo di fornire una risposta compiuta, nel presente documento, si procederà ad analizzare i principi del nostro ordinamento riferiti alla tutela del diritto d'autore.

La Legge 22.4.1941, n. 633 chiarisce la natura giuridica di tale diritto, prevedendone un profilo morale (l'elaborazione dell'idea creativa) e un aspetto materiale (il progetto nel quale si concretizza l'idea creativa).

La disciplina è completata dal Libro V, Titolo IX, del Codice Civile (articoli 2576 e seguenti), recante “*Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.*”

2. ASPETTO MATERIALE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 2576 c.c. e l'art. 6 della legge n. 633/1941 prevedono: “*Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.*”

Le forme di tutela del profilo materiale del diritto d'autore si rinvergono nelle disposizioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione I, della legge n. 633/1941 (artt. 12 - 19).

L'art. 12 di tale legge, che sostanzialmente ha il medesimo contenuto del comma 1° dell'art. 2577 c.c., precisa: “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.*”

La prova migliore che l'opera appartiene al suo autore è, proprio, che essa venga resa nota ai terzi mediante pubblicazione ed attraverso le altre modalità ritenute più adeguate dall'autore stesso, in particolare con la trascrizione su supporti materiali prevista dal successivo art. 14 della legge n. 633/1941.

Data tale prova, l'autore, avendo ogni diritto di utilizzazione e tutti i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, può acquistarli, alienarli o trasmetterli in qualsiasi modo e forma consentiti, come dispone l'art. 107 della legge n. 633/1941.

3. ASPETTO MORALE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 2577, 2° comma, c.c. prevede: “*L'autore [...] può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.*”

L'art. 20, 1° comma, della legge n. 633/1941, allo stesso modo, dispone: “*Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.*”

L'aspetto morale del diritto d'autore si identifica, quindi, innanzitutto, nel riconoscimento, al suo titolare, di ogni forma di tutela della paternità dell'opera nei confronti di chi intenda attribuirsi il merito della sua ideazione e realizzazione, nonché dell'integrità della stessa opera, evitando che quest'ultima possa essere alterata, manomessa o modificata.

Esso è inalienabile, ma trasmissibile agli eredi, come statuito dagli artt. 22 e 23 della legge n. 633/1941.

4. DIRITTO DI AUTORE ED ELABORATI PROGETTUALI

L'art. 2575 c.c. prevede: *“Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”*

Tale disposizione è sostanzialmente riportata anche negli artt. 1 e 2 della legge n. 633/1941.

Elemento di valore fondamentale per la tutelabilità dell'opera dell'ingegno è quindi la “creatività”, cioè l'originalità e l'innovatività dell'idea (che è elemento assolutamente immateriale).

Con riferimento specifico alle opere dell'ingegno afferenti alle scienze e all'architettura, è stato specificato che la creatività deve essere valutata sulla base dell'apporto personale dell'autore nell'espressione dell'idea (cfr. Cass. n. 1674/2023) e sulla base della novità della stessa idea rispetto ad altre soluzioni esistenti, non sussistendo, tale carattere di creatività, quando l'opera si identifichi nel mero inquadramento di un problema tecnico (cfr. Cass. n. 8433/2020).

Proprio da tale premessa occorre partire per la disamina delle problematiche connesse all'applicazione della disciplina del diritto d'autore con riferimento agli elaborati progettuali aventi ad oggetto lavori di ingegneria o altri lavori analoghi.

L'art. 2578 c.c. e l'art. 99, 1° comma, della legge n. 633/1941, infatti, prevedono: *“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.”*

In applicazione di tali disposizioni, si è ritenuto che, in tema di diritto d'autore relativo ad elaborati progettuali, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità (e novità) assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente all'architettura o alla scienza; pertanto, un'opera dell'ingegno deve ricevere protezione anche ove in essa sia riscontrabile una soluzione tecnica creativa di contenuto minimo, non potendosi escludere la tutela solo perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici (cfr. Trib. Palermo, Sez. V, sent. 8.4.2022, resa nel giudizio RG 986/2019, che richiama Cass. n. 25173/2011, Cass. n. 15496/2004 e Cass. n. 11953/1993).

In sostanza, superando un orientamento giurisprudenziale contrario, **deve ritenersi che gli elaborati progettuali aventi ad oggetto lavori di ingegneria o altri lavori analoghi godono, sotto il profilo morale, della piena tutela prevista per il diritto d'autore in tutti i casi in cui è identificabile – secondo le modalità sopra indicate – un'idea creativa.**

Ai sensi dell'art. 99, 2° comma, della legge n. 633/1941, in tale ipotesi, *“per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il*

deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.”

Quindi, **l'autore resta titolare del diritto morale che si sostanzia nell'idea creativa (di natura immateriale), ma ha l'onere di inserire sull'opera che ne discende (l'elaborato progettuale) una dichiarazione di riserva per esercitare il proprio diritto patrimoniale (di carattere materiale).**

Deve ritenersi, al contrario, che il deposito dell'elaborato progettuale da tutelare presso il Ministero della cultura non costituisca condizione indispensabile per il pagamento di un equo compenso.

Ciò in quanto il 2° comma dell'art. 106 della legge n. 633/1941 – che prevedeva: “L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II [in cui ricade il citato art. 99] di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.” – è stato abrogato dall'art. 41, 2° comma, del D. Lgs. n. 68/2003.

Restano, altresì, ferme le tutele di cui al Titolo I della legge n. 633/1941, in quanto il comma 1° dello stesso art. 106 di tale legge statuisce che l'omissione del deposito non pregiudica il riconoscimento del diritto di autore.

Il deposito delle opere protette non ha dunque carattere costitutivo del diritto, rispondendo ad una generica finalità di controllo.

Fermo quanto sopra riportato, si sottolinea che, rispetto alla tutela del profilo morale del diritto d'autore, lì dove vi sia stata una lesione di tale diritto alla paternità dell'opera, possa essere esercitata dal danneggiato una duplice azione finalizzata: da un lato, all'ordine di cessazione del fatto lesivo ed al compimento delle attività dirette ad eliminare le conseguenze nocive all'onore e alla reputazione dell'autore; dall'altro lato, al risarcimento del danno patrimoniale (ove dal pregiudizio alla reputazione dell'autore derivi anche un pregiudizio all'attività produttiva oppure una riduzione dei vantaggi economici che il soggetto avrebbe potuto trarre da altre sue attività od opere) e del danno non patrimoniale (ove la violazione del diritto morale subita abbia recato all'autore anche una sofferenza sul piano psicologico).

Deve, inoltre, ritenersi che **i diritti acquisiti da un committente, in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico elaborato progettuale, sono, sempre ed esclusivamente, limitati al bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l'utilizzazione del medesimo elaborato per la realizzazione di un'altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù del citato rapporto contrattuale** (cfr. Trib. Torino, Sez. I, sent. 30.10.2013, n. 6404, richiamata anche da Trib. Palermo, Sez. V, nella sent. 8.4.2022, resa nel giudizio RG 986/2019).

Tutto ciò vale anche per la pubblica amministrazione, considerato che, nell'ambito dei contratti pubblici, passa in proprietà della stessa pubblica amministrazione l'elaborato progettuale, ma non certo l'idea progettuale originaria, come di evince dalla lettura dell'art. 11 della legge n. 633/1941 (che recita: “Alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.”).

Rispetto a quanto sopra riportato va dato atto di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione del diritto di autore sulla relazione geologica a favore di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 633/1941, e il mancato deposito della stessa presso il Ministero della cultura,

ai sensi dell'art. 99, comma 2°, della stessa legge, precludono l'esercizio del diritto ad un equo compenso (cfr. Corte App. Ancona, Sez. I, sent. 13.2.2024, resa nel giudizio RG 1392/2020 e sent. 7.7.2006, n. 424).

In ogni caso ed indipendentemente da ogni altra valutazione, deve essere, nello specifico, considerata, rispetto ai diritti che ricadono in capo a qualsiasi committente (pubblico o privato), la disposizione del 2° comma dell'art. 20 della legge n. 633/1941, che prevede: ***“Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata.”***

Prescindendo dalla specifica natura giuridica della regola in esame, è, infatti, del tutto evidente come essa si ponga quale deroga al regime generale di indisponibilità del diritto morale d'autore per le specifiche finalità ivi indicate.

5. CONCLUSIONE

In conclusione, **gli elaborati progettuali aventi ad oggetto lavori di ingegneria o altri lavori analoghi di competenza del geologo che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici sono assoggettabili alla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio secondo le modalità e nei termini sopra dettagliatamente illustrati.**